

SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO ALLEGTO B)

Ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n° 431

Con la presente scrittura privata, l'anno duemilaventiquattro il mese di

il giorno , presso gli uffici del Comune di Costa Vescovato

TRA

Il Comune di Costa Vescovato (di seguito denominato Locatore), con sede in Piazza Aldo Moro n.1, Costa Vescovato codice fiscale 00460490063, legalmente rappresentato nel presente atto da Rube Ottavio Sindaco Pro tempore il quale dichiara di agire in nome E per conto del Comune sarà denominato anche " Locatore"

;

E

il Signor nato a il , codice fiscale

, in qualità di legale rappresentante della ditta/società

con sede in , via , C.F.

, partita IVA n. , PEC:

(di seguito Conduttore).

PREMESSO CHE:

- è stata indetta con determinazione

n. una procedura di evidenza pubblica, regolarmente espletata, per l'affidamento in locazione – ai sensi della legge n. 431/1998 - dell'immobile di proprietà del locatore, sito in Costa Vescovato via Montale Celli N.10, individuato NCEU al foglio n. 3, p.lla n. 327 , sub 7 , della superficie complessiva di mq 80 circa;

- l'immobile, da adibire ad uso

è stato aggiudicato al conduttore

con Determinazione n.

del a seguito di asta pubblica per l'assegnazione in locazione, tenutasi in data ;

- il conduttore intende prendere in locazione il sopra menzionato immobile per

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1) Premessa

La premessa costituisce parte integrante del presente contratto valido ad ogni effetto di legge;

Articolo 2) Oggetto del contratto

Il locatore concede in locazione al conduttore l'immobile di sua proprietà per le finalità di utilizzo residenziale dello stesso.

Il conduttore, a tale titolo, accetta l'immobile sito in Costa Vescovato alla via Montale Celli N. 10 pianto T. della superficie di circa 80mq, con estremi catastali identificati da foglio n. 3 particella n.327, subalterno 7 come risultante dalle schede descrittive ;

Al presente contratto si allega (Allegato " ") l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) redatto in data dall'Ing./arch/geom. , iscritto all'Albo ; i

Articolo 3) Durata del contratto

Il contratto di locazione avrà durata di quattro anni, con inizio dal e termine al , con espressa esclusione di rinnovo tacito a far tempo dalla seconda scadenza quadriennale; qualora sei mesi prima della scadenza del presente contratto non verrà data da una delle parti disdetta mediante raccomandata A/R, esso s'intende rinnovato per la stessa durata e alle stesse condizioni, fermo restando quanto previsto dalla L. n.431/1998.

Articolo 4) Canone di locazione

Il canone annuo di locazione viene stabilito in euro /00

(,00 euro), da corrispondere in dodici mensilità di €

(/) cadauna, con scadenza il giorno cinque di

ciascun mese di riferimento, puntualmente e comunque con tolleranza massima di venti giorni di ritardo. Il ritardato pagamento di quanto dovuto darà luogo all'applicazione degli interessi di mora nella misura prevista dalla Legge, salvo in ogni caso il diritto del locatore alla risoluzione del contratto, con il conseguente risarcimento di ogni maggior danno dal medesimo subito. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.

Articolo 5) Aggiornamento periodico del canone di locazione il canone di locazione dovuto dal conduttore sarà automaticamente adeguato ogni anno nella misura del 75% della variazione in aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente. La comunicazione di adeguamento verrà inviata a cura del locatore.

Articolo 6) Destinazione dei locali oggetto del contratto

Il Conduttore dichiara di ben conoscere l'Immobile e che lo stesso viene accettato nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trova e di prenderlo in consegna con la sottoscrizione del presente contratto e del relativo verbale.

I locali oggetto della presente scrittura privata dovranno essere utilizzati esclusivamente per uso abitativo attenendosi al Decreto Ministeriale del 5 Luglio 1975 in modifica a Regio Decreto del 20 Giugno 1896 inoltre è vietata ogni variazione d'uso non espressamente autorizzata dal Comune concedente, pena la risoluzione del presente contratto.

La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.

Articolo 7) Riparazioni, interventi di ordinaria manutenzione ed altri oneri accessori

E' onere del conduttore provvedere ad eseguire tutti gli interventi manutentivi strumentali e propedeutici a rendere il locale idoneo all'attività cui sarà destinato e a provvedere ad effettuare ogni tipo di riparazione rientrante nell'ordinaria amministrazione, resasi necessaria per la salvaguardia dell'immobile e per consentire la piena possibilità di utilizzo. Il conduttore si obbliga a sostenere le relative spese economiche. Sono altresì a carico del conduttore le spese relative alle pulizie ordinarie e straordinarie, alla fornitura dell'energia elettrica e dell'acqua, le spese di riscaldamento, per la fornitura del gas, la tassa per la rimozione dei rifiuti e comunque gli oneri relativi a tutti i servizi, utenze ed altro attivati e goduti dal locatore.

Articolo 8) Sublocazione del locale oggetto del contratto – Cessione del contratto

E' fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, in tutto o in parte, l'unità immobiliare locata, di darla in comodato in tutto o in parte, nonché di cedere ad altri il suo contratto senza il consenso scritto del locatore, pena la risoluzione del presente contratto.

Articolo 9) Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore Il conduttore si obbliga a non apportare alcuna modifica, aggiunta, innovazione o trasformazione ai locali, alle pareti, ai pavimenti, ai serramenti, agli impianti, né ad intraprendere alcun lavoro edilizio idoneo a modificare, seppur in parte, le

condizioni originali dell'immobile locato. Eventuali interventi da intraprendere per necessità o convenienza devono essere comunicati al locatore con congruo preavviso e a mezzo lettera raccomandata. Essi potranno essere effettuati soltanto con espresso consenso scritto del Locatore. Eventuali migliorie che verranno apportate all'immobile, previo o senza consenso scritto del locatore, resteranno acquisite allo stesso ed il conduttore non potrà vantare alcuna pretesa, né richiedere compenso o indennità alcuna. Il valore di detti miglioramenti e/o addizioni non potrà compensare gli eventuali deterioramenti della cosa locata.

Articolo 10) Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa Il conduttore ha facoltà di recedere anticipatamente ai sensi della legge n.431/1998; in tal caso, deve manifestare la propria intenzione con raccomandata A/R al locatore da inviarsi almeno sei mesi prima della data effettiva del recesso.

Articolo 11) Risoluzione della locazione

È facoltà del Comune locatore di chiedere la risoluzione del contratto di locazione, oltre che nei casi già esplicitamente previsti, anche qualora:

- la conduzione dell'alloggio non sia adeguata alle vigenti norme igienico- sanitarie, non sia rispettosa delle norme sulle assunzioni obbligatorie,
- si verifichi l'inadempimento delle obbligazioni e degli impegni assunti con la partecipazione alla procedura di gara;

Articolo 12) Prescrizioni Soprintendenza NON SOGGETTO

Articolo 13) Riconsegna dell'immobile

Alla scadenza del contratto, ovvero in caso di risoluzione, l'immobile dovrà essere riconsegnato al Comune di Costa Vescovato nella persona di un incaricato, pulito e sgombero da persone e cose.

Dell'avvenuta riconsegna si darà atto con apposito verbale redatto in contraddittorio tra le Parti.

Nel caso di mancata o ritardata riconsegna dell'immobile alla scadenza,

ovvero in caso di risoluzione alla cessazione del contratto, la parte conduttrice

– oltre a quanto previsto nel presente contratto – dovrà pagare alla parte locatrice una indennità per l'abusiva occupazione pari al canone di locazione a quel momento dovuto in virtù del presente contratto, oltre ad una ulteriore indennità giornaliera, a titolo di penale parziale, pari all'1% del canone mensile che sarà a quel momento dovuto, fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno. È fatta salva la facoltà del Comune di procedere giudizialmente per ottenere il rilascio coattivo dell'immobile.

Articolo 14) Deposito cauzionale

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il conduttore fornisce documentazione comprovante l'avvenuto versamento di €

, , a titolo di deposito cauzionale definitivo.

Il conduttore assume a proprio carico le spese di assicurazione contro i danni di qualsiasi natura e gli eventuali danni arrecati a terzi

Articolo 15) Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali

Il conduttore dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione del presente contratto. Il conduttore esonera il locatore da qualsiasi responsabilità in merito. Il conduttore è costituito, con il ritiro delle chiavi, custode della cosa locata e dovrà mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia.

Il conduttore si impegna, tramite preventiva richiesta, a consentire al locatore, o suoi incaricati, l'accesso nell'immobile oggetto del presente contratto, per controllare lo stato di manutenzione dello stesso. Tale verifica può essere fatta in orari convenuti e non può intralciare la regolare attività del conduttore.

Articolo 16) Spese di registrazione del contratto

Le spese relative al perfezionamento del presente contratto (imposta di bollo, oneri di registrazione, spese relative ad eventuali rinnovi) sono a carico esclusivo del conduttore.

Articolo 17) Modifiche alle clausole contrattuali

Ogni modifica eventualmente apportata al presente contratto dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e, come tali, non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.

Articolo 18) Elezione di domicilio per comunicazioni

Per le finalità di cui ai punti che precedono e per qualsiasi incombenza di legge, le parti eleggono domicilio rispettivamente:

- il locatore in ;
- il conduttore presso la sede legale della ditta/società sita in via ()

Articolo 19) Foro competente

Ai sensi dell'articolo 447 bis codice di procedura civile, in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Alessandria

Articolo 20) Privacy

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e in ossequio a quanto disposto dalla legge n° 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Privacy) e successive modifiche ed integrazioni, il conduttore dichiara di essere stato informato circa le finalità e le modalità del trattamento, la natura del conferimento, le conseguenze dell'eventuale rifiuto, i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati stessi, nonché i diritti di cui all'art. 13 della Legge medesima, la ragione sociale e la sede del Titolare del trattamento e del Responsabile. In base a detta informativa il conduttore conferisce il proprio consenso, al trattamento dei dati nell'ambito delle finalità e modalità indicategli e nei limiti nei quali il consenso sia richiesto ai sensi di legge

Articolo 21) Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, si rinvia:

- a quanto previsto dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/78 e dalle norme vigenti in materia di locazione commerciale e di immobili pubblici;
- a quanto previsto dall'Avviso d'Asta che si intende qui integralmente richiamato;
- alla determinazione a contrarre disposta dal responsabile del Servizio per quanto previsto dall'art. 192 del d.lgs. 267/2000;
- allo Statuto comunale;

- agli usi e consuetudini in materia di locazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Locatore per il Comune di Costa Vescovato

Il Conduttore Sig.

Le parti, previa rilettura, approvano espressamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., i seguenti articoli: 3 (Durata del contratto), 4 (Canone di locazione), 5 (Aggiornamento periodico del canone di locazione), 6 (Destinazione del locale oggetto del contratto), 7 (Riparazioni, interventi di ordinaria manutenzione ed altri oneri accessori), 8 (Sublocazione dei locali oggetto del contratto – Cessione del contratto), 9 (Divieto di migliorie e addizioni senza il consenso del locatore) 10 (Recesso del conduttore e clausola risolutiva espressa), 11 (Risoluzione della locazione), 12 (Riconsegna dell'immobile); 13 (Deposito cauzionale e polizza rischi locativi); 14 (Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali), 15 (Spese di registrazione del contratto); 16 (Modifiche alle clausole contrattuali); 17 (Elezioni di domicilio); 18 (Foro competente).

Il Locatore per il Comune di Costa Vescovato

Il Conduttore